

CAMERA DEI DEPUTATI N. 754**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CONCAS, ACHILLI, DELLA BRIOTTA, SAVOLDI, DI VAGNO,
FRASCA, GUERRINI, LENOCI, MAGNANI NOYA MARIA,
MARIANI, PELLICANI MICHELE, SALVATORE, SERVADEI,
TOCCO***Presentata l'11 settembre 1972*

Modificazione all'articolo 277 del codice di procedura penale concernente il mandato di cattura obbligatorio e la libertà provvisoria condizionata

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Un recente grave episodio giudiziario, che sta destando interesse e commozione nell'opinione pubblica, non può non richiamare alla doverosa attenzione del Parlamento la opportunità di lasciare operante, senza alcun temperamento, la norma dell'articolo 277 del codice di procedura penale che stabilisce il divieto di concessione della libertà provvisoria in tutti i casi nei quali l'imputato sia stato colpito da mandato di cattura obbligatorio.

La drastica disposizione, tipica, per la sua ferrea durezza, del regime sotto il cui imperio il codice venne emanato, appare senza dubbio non conforme ai criteri che devono presiedere alla politica giudiziaria in regime democratico.

Il giudice — che ha sempre facoltà nel corso della istruzione, di revocare il mandato quando siano venuti meno gli indizi di colpevolezza — non può, dopo il rinvio a giudizio, concedere la rimessione in libertà dell'imputato anche se siano sopraggiunti elementi nuovi che

facciano comunque ritenere il materiale probatorio raccolto non più sufficiente a giustificare la custodia preventiva.

Il capoverso dell'attuale articolo 277 del codice di procedura penale, pertanto, determina talvolta situazioni abnormi, rispetto alle quali il giudice non può in nessun modo intervenire per il tassativo divieto imposto dalla legge.

La presente proposta è intesa a fornire all'autorità giudiziaria lo strumento legislativo per ovviare al grave inconveniente segnalato, nel rispetto del riconosciuto diritto del cittadino alla libertà.

D'altronde, la gravità dei reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio, richiede che la nuova norma proposta stabilisca particolari obblighi atti ad impedire la fuga del prevenuto. Per cui, nell'ipotesi considerata, la imposizione di cauzione o di malleveria e la prescrizione degli obblighi di cui agli articoli 282 e 284 del codice di procedura penale, non debbono essere lasciati alla facoltà discrezio-

nale del giudice, ma resi obbligatori. Inoltre, si ritiene di lasciare al prudente apprezzamento del magistrato la prescrizione di ulteriori obblighi e condizioni, in relazione al titolo del reato ed alla personalità del prevenuto.

Poiché la eliminazione dell'inconveniente segnalato — né sporadico né raro — merita senz'altro il pronto interessamento del Parlamento, si chiede che la presente proposta venga esaminata con procedura di urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 277 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Pur tuttavia, quando nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, emergono circostanze favorevoli all'imputato, rilevanti per la decisione, può essere concessa la libertà provvisoria condizionata a cauzione o malleveria secondo il disposto degli articoli 282 e seguenti.

Il giudice può prescrivere altri obblighi e condizioni, previsti dalla legge, in relazione al titolo e alle circostanze del reato ed alla personalità dell'imputato ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.